

STATUTO

Associazione Culturale INTRECCI

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale INTRECCI" (di seguito "Associazione").

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha:

- sede principale in Avellino (Via Pennini, 140 – Parco Cheope)
- sede operativa in Fiumicino (Via Luigi Mariotti, 49)

Il Consiglio Direttivo può istituire, trasferire o sopprimere sedi operative senza modifica del presente Statuto.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Natura giuridica e normativa

L'Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Potrà, qualora ne ricorrano i presupposti:

- assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)
- iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Art. 5 – Finalità

L'Associazione persegue finalità culturali, civiche e di utilità sociale.

Promuove la costruzione di un ecosistema culturale integrato, volto a mettere in relazione persone, linguaggi, territori ed esperienze.

In particolare, l'Associazione:

- favorisce il dialogo tra discipline e linguaggi espressivi
- valorizza la memoria e l'identità culturale dei territori
- promuove l'innovazione e il confronto con il contemporaneo
- sostiene la partecipazione attiva delle comunità e delle nuove generazioni
- sviluppa progettualità culturali con impatto territoriale e sociale

- promuove l'inclusione, le pari opportunità e il confronto tra sguardi differenti
- valorizza l'incontro tra discipline umanistiche e scientifiche
- sostiene la pluralità dei linguaggi espressivi, anche nello spettacolo in senso ampio

Il Manifesto dell'Associazione costituisce riferimento valoriale e di indirizzo.

Art. 6 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- organizzare eventi culturali, incontri, festival, rassegne e laboratori
- promuovere iniziative interdisciplinari tra diversi linguaggi espressivi
- sostenere attività editoriali, artistiche e audiovisive
- sviluppare progetti culturali finanziati
- realizzare attività formative e educative
- collaborare con enti pubblici e privati, scuole, università e istituzioni
- partecipare a bandi e programmi nazionali ed europei
- promuovere reti e partenariati culturali

L'Associazione può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali.

Art. 7 – Soci

Possono aderire all'Associazione persone fisiche o giuridiche che condividano le finalità statutarie.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori
- benemeriti
- young

Le modalità di ammissione sono disciplinate dal Regolamento interno.

Art. 8 – Ammissione dei soci

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La domanda deve contenere:

- dati anagrafici (o identificativi, per enti)
- dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento e del Manifesto

Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni.

Il diniego deve essere motivato.

È ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che decide in via definitiva.

Art. 9 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa
- intervenire e votare in Assemblea (se maggiorenni)
- candidarsi alle cariche sociali

Art. 10 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, il Regolamento e il Manifesto
- contribuire al perseguimento delle finalità associative
- versare le eventuali quote associative

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni
- morosità
- esclusione per gravi motivi

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario
- Comitato Scientifico

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Competenze:

- approvazione del bilancio
- elezione degli organi sociali
- modifiche statutarie
- definizione degli indirizzi generali

Convocazione:

- almeno una volta l'anno
- con preavviso minimo di 8 giorni

Validità:

- in prima convocazione: presenza della metà più uno dei soci
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei presenti

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri membri.

Per la fase costitutiva, la composizione del Consiglio Direttivo è definita come da verbale costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al suo interno possono essere attribuite le seguenti cariche:

- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- definisce e attua il programma delle attività
- approva le iniziative culturali e progettuali
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci
- gestisce le risorse economiche e patrimoniali
- cura i rapporti con enti, istituzioni e soggetti terzi
- assicura la coerenza delle attività con le finalità dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, opera in coerenza con gli indirizzi dell'Assemblea e tiene conto dei contributi del Comitato Scientifico per gli aspetti culturali.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni a singoli membri o a gruppi di lavoro, mantenendo la responsabilità complessiva delle decisioni.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo
- coordina l'attività generale
- cura l'attuazione delle deliberazioni

Art. 16 – Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione economica e contabile
- provvede agli incassi e ai pagamenti

Art. 18 – Segretario

Il Segretario:

- cura gli aspetti amministrativi
- redige i verbali
- gestisce la documentazione

Art. 19 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo. Esso:

- propone iniziative culturali
- contribuisce alla programmazione
- esprime pareri sulla coerenza culturale delle attività

Il Comitato Scientifico può essere convocato anche in forma tematica o allargata.

La composizione iniziale è definita nel verbale costitutivo

Le modalità di ingresso sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e liberalità
- finanziamenti
- proventi derivanti dalle attività

Art. 21 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il patrimonio residuo sarà destinato ad enti o iniziative con finalità analoghe, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.